

E
12

Traduzione del Breve di Riduzione
del 3 Novembre 1829
Concesso da S. E. Sua Mons. Arcivescovo di
Petra Nunzio Ap. in questi Regni

Conservandosi dai Fogli dei Conti degli
anni passati e ultimamente presentatici
dal Provveditore, ed altri Deputati della Chie-
sa denominata della Madonna di Loreto
della Nazione Italiana esistenti in questa
Città immediatamente soggetta alla nostra
Giurisdizione, che la Riduzione delle Messe e
delle Capellanie di cui già si era trattato
nell'anno 1824 e nell'anno prossimo passa-
to per l'estinzione de' Debiti si rende vie più
necessaria per motivo dei grandi obblighi
passivi ai quali per la scarsità delle
rendite della medesima non si può attual-
mente soddisfare; e avendosi rappresentato
il detto Provveditore e Deputati, che, conser-
vandosi le cose in questo stato, li Beni
immobili appartenenti alla detta Chiesa
addirebbero quanto prima soggetti ad
una esecuzione giudiziale, e il culto Divi-
no già bastantemente diminuito per moti-
vo delle circostanze tanto generali come
particolari potrebbe facilmente del tutto
terminare e che sempre sarà necessaria
una riduz. più ristretta attendendo noi
alla considerevole diminuzione che al

BREVI (24)

presente sperimentano li Beni della
dotta Chiesa aggravati da Obblighi più,
ed altre circostanze sopra accennate abbia-
mo fatto ricorso al S.^{mo} Padre Pio
VIII nostro Sig.^{re} perchi' colla sua
Apostolica autorità vogli degnarsi
somministrare qualche rimedio all'at-
tuale stato della stessa Chiesa pel
necessario pagamento de' Debiti, non
permettendo che il culto Divino abbia
da terminare intieramente. Il
S.^{mo} Padre nostro Sig.^{re} annuendo
benignamente à tali Suppliche si
è degnato concederci le facoltà ne-
cessarie e opportune per poter fare
Stabilire, determinare sulla tal ri-
duzione tutto quanto secondo il nostro
arbitrio e coscienza giudicavamo più
conveniente nel Signore affine di es-
tinguere li Debiti contratti. Usando
noi pertanto della Autorità Apostolica
in questo caso specialmente delega-
taci, ponderate e esaminate bene at-
tentamente e con riflessione tutte le
cose, restringemo le Capelle della men-
zionata Chiesa a quattro solamente, ed
è nostra volontà e intenzione, che
in quelle resti compreso essandio

il Cappellano Curato, e il Cappellano della Nazione Italiana, conservandosi stabilmente in questi due tutti gli obblighi appartenenti alla cura delle anime, come prima lo erano, continuando a pagarsi egualmente il di loro annuale stipendio di duecento settanta mila reis: quelli poi cioè il Cappellano Curato, e il Cappellano della Nazione Italiana dovranno applicare la messa quotidiana per li obblighi delle Cappelle, gli altri due Cappellani altresì celebreranno egualmente la messa quotidiana coll' applicazione per l' adempimento delle Cappelle, e riceveranno questi lo stipendio manuale o annuale, che dovrà determinarsi dal Provveditore e Deputati colla nostra approvazione e consentimento. Ordiniamo di più che in ogni anno nel giorno della commemorazione di tutti li Fedeli Defonti si abbia da celebrare una messa cantata nella Chiesa soprannominata e si consideri aver soddisfatto così à tutti gli altri obblighi della medesima Chiesa ai quali in tal maniera per l' autorità Apostolica deroghiamo. Vogliamo poi che il rimanente delle rendite della detta Chiesa

annualmente siano distribuite in paga-
mento dei pesi provenienti dei debiti
e che il Creditore e Deputati che
ora sono e in futuro saranno siano
obligati instruir noi e li nostri suc-
cessori delle rendite della stessa Chiesa,
della rispettiva estinzione de Debiti, e
dell'adempimento dei suddetti Carichi
~~più~~ più. Per le altre funzioni Ecce-
siastiche, le quali sembreranno om-
ninamente necessarie e unitamente
per le altre spese ordinarie, che occor-
no per il servizio della Chiesa, ci pre-
senteranno quanto prima una espres-
sa e dichiarata Tabella per ottenerne
la nostra approvazione. Prohibiammo
finalmente loro di fare qualsivisia altre
spese straordinarie, non essendoci la
nostra special approvazione e consenti-
mento. Questa disposiz. poi durarà
per il tempo che sembrarà convenien-
te a Voi e ai nostri Successori, di ma-
niera che se avverrà che le rendite della
detta Chiesa si aumentino con equal propor-
zione si possano aumentare altresì gl'In-
carichi più, e pagati parimenti li
Creditori colla dovuta proporzione si
possano nella stessa maniera soddisfare

3 gl'Incarichi
più, e per l'au-
torità Apostolica
in tal modo vi-
duciamo, determi-
niamo, stabilimo,
e ordiniamo che
si osservi. Date...